

## VERBALE COMMISSIONE STRUTTURE

### Riunione Web del 21 maggio 2020 – ore 17:45

#### 1. Linee guida art. 94bis DPR380/2001

Le linee guida dell'art. 94bis del DPR380/2001 sono state pubblicate sulla GU in data 15 maggio 2020 dopo che sono state discusse in una conferenza Stato-Regione con la partecipazione del rappresentante dei Comuni ma senza l'intervento delle categorie professionali interessate (Ing e Arch).

Due i punti in discussione:

- a) definizione e procedure per gli Interventi senza importanza strutturale ai fini sismici
- b) definizione degli interventi rilevanti: definizione degli interventi aventi caratteristiche "non usuali", tali da richiedere l'autorizzazione sismica in zone sismiche 1 e 2.

Ma prima ancora di questo sarebbe necessario capire la valenza legale delle "linee guida": sono documenti che consigliano di eseguire determinate scelte ma non hanno la stessa valenza delle leggi o decreti. Quindi potrebbero non essere seguite da un professionista anche se sono norme di "buon comportamento". Ciò lascia spazio, specie per la problematica b), ad un serio problema qualora un professionista decidesse che la tipologia di intervento riguarda un edificio con caratteristiche per lui "usuali" e quindi procede al semplice deposito sismico ma, a seguito di un controllo sui depositi sismici, la persona preposta al controllo non sia dello stesso parere.....l'opera, magari già in corso di esecuzione, avrebbe dovuto essere autorizzata prima dell'inizio dei lavori! Le conseguenze di un tale contenzioso sono evidenti a tutti.

Comunque a prescindere da questa considerazione i presenti hanno convenuto che:

- a) Innanzitutto non si sta decidendo se è necessario il calcolo strutturale oppure no, ma se è necessaria una procedura di deposito sismico (art. 93 DPR380/2001) e quale deve essere per queste tipologie di opere e come classificare questi interventi non rilevanti ai fini sismici. Il fatto che una opera abbia bisogno comunque di un calcolo e/o di un elaborato progettuale anche se può essere ritenuta non rilevante ai fini sismici dipende dalla tipologia dell'opera, dal suo uso ecc...

Occorre distinguere tra opere che richiedono un titolo edilizio e opere che non ricadono in questa fattispecie: nel caso non vi sia la richiesta di un titolo edilizio il DPR380/2001 non si applica per cui, ancorché l'opera possa avere bisogno di una accurata progettazione strutturale, non si deve fare alcun tipo di deposito sismico. Quindi alcune opere strutturali (ad esempio basamenti di grù, opere provvisorie di cantiere, opere provvisorie per manifestazioni fieristiche, pavimentazioni esterne in calcestruzzo anche armato in ambito industriale, ecc..) avranno probabilmente bisogno di calcoli strutturali, da eseguirsi secondo le NTC2018, ma non di deposito sismico in quanto non oggetto di pratiche edilizie specifiche.

Poi vi sono altre tipologie di interventi che necessitano di pratica edilizia ma che comunque possono essere classificati come non rilevanti ai fini sismici. Per stabilire quali essi siano si può fare riferimento a quanto già in essere in altre regioni e in particolare l'Emilia-Romagna, come già suggerito anche dal CROIL Strutture. In questo caso viene richiesta comunque una pratica sismica "semplificata" (ai sensi del DPR380/2001) che potrebbe essere contenuta nella stessa domanda o segnalazione di pratica edilizia (CILA, SCIA ecc...) come modulo integrativo in cui vi potrà essere una asseverazione del progettista in cui si dichiara che l'opera non è rilevante dal punto di vista sismico, integrata, se necessario e/o pertinente, da una piccola relazione di calcolo ed eventuali disegni esecutivi strutturali. Questa potrebbe essere una pratica sismica semplificata per questa tipologia di opere.

La commissione strutture concorda che si potrebbe prendere come esempio da proporre alla Regione Lombardia quanto viene fatto nella vicina Regione Emilia-Romagna, riprendendo le elencazioni che comunque saranno NON ESAUSTIVE delle opere non rilevanti dal punto di vista sismico qui già indicate, attivando modulistiche similari in sede CILA o SCIA e aggiungendo che se l'opera non richiede pratica edilizia a maggior ragione non richiede il deposito sismico.

- b) come già successo all'ultimo CROIL Strutture la definizione di edifici con caratteristiche statiche non usuali è di difficilissima attuazione anche perché un edificio potrebbe essere non usuale per un professionista ma di normali problematiche per altri (ad esempio silos e/o serbatoi, molto presenti a livello industriale). L'elencazione esemplificativa presente nelle linee guida tralascia, ad esempio, gli

edifici dotati di grandi sbalzi mentre l'inclusione degli edifici con altezza pari a più di tre volte il lato minore potrebbe essere eccessivamente penalizzante.

Non è neppure possibile una deregolamentazione totale o affermare che gli edifici con caratteristiche strutturali non usuali sono quelli che non possono essere risolti applicando le NTC2018 o con materiali non usuali.

Anche dare elenchi dettagliati o più inclusivi non è corretto e non può essere determinato senza un criterio di buon senso che però nessuna normativa prevede.

Per il momento la commissione strutture decide di lasciare quanto inserito nelle linee guida come esemplificazione tipologica solo indicativa di quali potrebbero essere gli edifici con caratteristiche strutturali "non usuali"; comunque sono stati eliminati dalla richiesta di autorizzazione sismica in zona sismica 1 e 2 villette mono p bipiano, edifici pluripiano "compatti" ed altre tipologie minori.

## 2. Sanatorie edilizie

Questo punto è già stato più volte dibattuto in sede di commissione edilizia e il documento proposta dall'Ordine degli Ingegneri di Milano non modifica il parere già espresso le volte precedenti:

in caso di un intervento in sanatoria si ritiene che sia necessaria la doppia conformità alle norme strutturali vigenti all'epoca di esecuzione dell'abuso e all'atto della pratica in sanatoria (per le date attuali NRC2018, paragrafo 8.3). In caso di non conformità alle norme vigenti all'epoca dell'abuso, è quasi sicuramente anche non conforme alle norme attuali, per cui l'edificio non può avere alcuna conformità e per poterlo rendere agibile sarà necessario un intervento di adeguamento alle norme attuali.

In caso di conformità alle norme vigenti all'epoca di esecuzione dell'abuso e non conformità alla sicurezza strutturale attuale per gli edifici esistenti (come da capitolo 8.3 NTC2018), la relazione relativa alla sicurezza strutturale (oppure il certificato di idoneità statica) dovrà contenere entrambe le indicazioni.

Si specifica e si sottolinea che:

*Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, posto che le mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul comportamento globale della struttura. (NTC2018 cap. 8.3)*

In questo caso non è obbligatorio e neppure necessario eseguire interventi

Volendo però andare incontro alle esigenze di chi deve adeguare l'edificio (caso di non avere raggiunto la conformità alle norme vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'abuso) o eseguire altri tipologie di interventi strutturali, è possibile ammettere e prevedere che un edificio che è stato realizzato in tutto e/o in parte in modo abusivo sia rispetto alle norme edilizie, sia rispetto alle norme tecniche, possa essere sanato e, nella stessa pratica in sanatoria, essere soggetto ad opere strutturali con un intervento di riparazione o locale (in caso di abuso che incide su una piccola parte della costruzione), intervento di miglioramento e/o intervento di adeguamento alle norme sismiche attuali.

Anche in questo caso si fa presente che comunque

*Nella valutazione della sicurezza, da effettuarsi ogni qual volta si eseguano interventi strutturali di miglioramento o adeguamento di cui al §8.4, il progettista dovrà esplicitare in un'apposita relazione, esprimendoli in termini di rapporto fra capacità e domanda, i livelli di sicurezza precedenti all'intervento e quelli raggiunti con esso. (NTC2018 cap. 8-3)*

La riunione viene chiusa alle 19:35.

FIRMATO

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STRUTTURE



Elenco partecipanti da stampata screen-shot riunione web

∨ **Participants (12)**

🔍 Find a participant

- |           |                            |     |
|-----------|----------------------------|-----|
| <b>PR</b> | Paolo Recalcati (Host, me) | 🎤 📺 |
| <b>AZ</b> | augusto zambelli           | 🎤 📺 |
| <b>FA</b> | Flavio Arrigoni            | 🎤 📺 |
| <b>LM</b> | livio marzetti             | 🎤 📺 |
| <b>MC</b> | Michele cortesi            | 🎤 📺 |
| <b>FR</b> | Franco Ravasio             | 🎤 📺 |
| <b>AC</b> | Alessandro Caneva          | 🚫 📺 |
| <b>AP</b> | ALFONSO PINESSI            | 🚫 📺 |
| <b>AS</b> | Anna Spini                 | 🚫 📺 |
| <b>GC</b> | Giorgio Casilli            | 🚫 📺 |
| <b>MZ</b> | MARCO ZAMBELLI             | 🚫 📺 |
| <b>PT</b> | Paolo Tironi               | 🚫 📺 |